

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA – SEZIONE III BIS

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 6663/2019

CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 151

C.P.C.

PER: A FAVORE DI:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
ADOLFO	SIMONETTA	DLFSNT65H44E290B
ALBANI	GIUSEPPINA	LBNGPP66S65H501R
ALONZO	FELICIA	LNZFLC60D41C069D
ANDREANELLI	RITA	NDRRTI62E61B352Q
ANTENUCCI	MARINO	NTNMNR69R16C428Q
BANNETTA	GRAZIA	BNNGRZ62A71H501N
BARBIERI	SILVANA	BRBSVN61A48D122E
BERGAMINI	ROBERTA	BRGRRT64C54A657V
BERTOLINI	MARIAGRAZIA	BRTMGR66L63H223E
BIAGIOTTI	LETIZIA	BGTLTZ65E58H501N
BIANCHI	MARIZI AMALIA	BNCMZ62E70H647Z
BIANCO	ROSANGELA	BNCRNG73H45L049W
BRUNO	MARIA	BRNMRA59R70H159Y
BUCCI	ROBERTA	BCCRRT64L50C114O
CAGGIA	CARMELA	CGGCML67L56A350M
CASERTA	SABRINA	CSRSRN74S53C351Z
CELLUCCI	GIOVANNA	CLLGNN76L71I838M
CIARLONE	ANNA LISA	CRLNLS65D68L120X
COTTONE	CARMELA	CTTCML79L41A089D
COZZA	ANTONELLA	CZZNNL73M61C352E
D'AMBROSIO	DAVIDE	DMBDVD71R25E463Y
DE CAPRIO	GILDA	DCPGLD64M55B581Y
DEL RUSSO	ANGELO	DLRNGL60B23G452K
DI LERNIA	MARCO	DLRMRC55M14H501K
DI MASSIMO	GIUSEPPINA	DMSGPP65C59G482E
DI PALO	RACHELE	DPLRHL58P53F839Z
DI TULLIO	ANTONELLA	DTLNNL64R52G086L
FALUOMI	ANTONELLA	FLMNNL61B53E805U
FERRARESI	MONICA	FRRMNC63L55D855W
FIORUCCI	SIMONA	FRCSMN71M67D969M
FUMAGALLI	FRANCESCO	FMGFNC66C13G856Q
FUREGON	RITA	FRGRTI67P42G224K
GENTILE	MARIANNA	GNTMNN72S57A089O
GHIDDI	MARIA	GHDMRA59T57A944L
GORGONI	ANTONELLA	GRGNL70S64Z133O

GRAZIOLI	GIUSEPPE	GRZGPP75H06C495W
GRILLO	ENIDE	GRLNDE68T66H501I
GUGLIELMO	SIMONE	GGLSMN59C11F158B
LA ROCCA	ROSSELLA	LRCRSL75E57A089T
LAUDANDO	BARBARA	LDNBBR78P66L049B
LODESANI	DAVIDE	LDSDVD69D10DS03N
LORUSSO	LETIZIA	LRSLTZ74S54C975R
MANZONE	GIUSEPPE	MNZGPP70A22F414X
MARCHESE	VERONICA	MRCUNC71T54B519J
MARROCCO	ANGELO	MRRNGL60E10A123N
MATTEONI	LORELLA	MTTLLL65E64A952W
MAZZACRELLI	ALESSANDRA	MZZLSN64P43H501Z
MECOCCI	ALESSANDRA	MCCLSN68A63M082U
MENNELLA	ROSA	MNNRSO66D60I158F
MIGLIORINI	ELISA	MGLLSE64C53B509W
MIRTI	PAOLA	MRTPLA59L52I690H
MONFELLI	PAOLA	MNFPLA66P63M082W
MUSSI	ANNA RITA	MSSNNA63S57A859W
PARISI	MARCELLINA	PRSMCL65M61H703F
PELLEGRINI	ROBERTA	PLLDNC71M68C034P
PENNA	MARINELLA	PNNMNL79A54C351E
PENNESI	MAURO	PNNMRA64H04E472W
PIROLI	DAVIDE	PRLDVD80H11C034O
PITOTTI	DANIELA	PTTDNL62B55C969Z
POLI	SILVIA	PLOSLV69S52A662K
PRESTA	PIERO	PRSPRI70D26D086B
PUCELLO	PATRIZIA	PCLPRZ60C54M082N
QUATTRONE	ANGELA LUISA	QTTNLL67B47E606O
RIGOTTI	MARCO	RGTMRC65T23L378H
RONDONI	CHIARA	RNDCHR74L68A558V
SIGNORINI	SILVIA	SGNSLV71E53E526Y
SOMMA	TERESA	SMMTRS67C53F912C
SORGENTE	ISABELLA	SRGSLL69E46I676S
SPIRIO	MARIA	SPRMRA69E54A089C
TANCREDI	GRAZIA ANTONIA	TNCGZN72H58I158K
TANTILLO	ROBERTINA	TNTRRT61P64I754C
TEMPERANZA	DARIO	TMPDRA65M08H282S
TODARO	PATRIZIA	TDRPRZ67M60L219C
TOMASSINI	VIVIANA	TMSVVN75L49M082D
TUNDO	ANNA RITA	TNDNRT72M64D862D
TURCO	ANTONELLA	TRCNLL77L51F258R
VALENTINI	MAURA	VLNMRA65C66H501X
VENTRICE	CATERINA	VNTCRN64H69L452X
VERTUCCI	RAFFAELE	VRTRFL75E25G793L
VITTURINI	ELISA	VTTLSU64A48D332R

ZAVAGLIA MASSIMILIANO ZVGMSM70R28L063K

rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) giusto mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio legale del medesimo, il quale dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org

- *ricorrente*

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro legale rappresentante *pro-tempore* Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione - Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale, con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 al seguente indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- *resistente* –

E NEI CONFRONTI DI: Mauro Colafato, elettivamente domiciliato a Rende (CS) in via Cosenza, n. 29 - 87036, con notifica via PEC al seguente indirizzo: maurocolafato@pec.it;

- *controinteressato*

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020 (cfr. doc. 1), con il quale veniva disposta l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;
2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 (cfr. doc. 2) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 (cfr. doc. 3) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per la ricorrente;
4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 (cfr. doc. 4) con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per la ricorrente;
5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 5) con il quale l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per la ricorrente;
6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 (cfr. doc. 6) con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;

7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 (cfr. doc. 7) con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella parte lesiva per la ricorrente;

8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 8) con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la ricorrente;

9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020;

10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;

11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020.

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO GIA' STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N.
6663/2019:

a) D.D.G. 395/2019 del 27 marzo 2019 con cui il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;

b) Delle griglie di valutazione degli elaborati dei ricorrenti contenenti i codici elaborato nella parte in cui non risulta attribuito un punteggio sufficiente o comunque valido al fine dell'accesso alle prove orali;

c) Dei verbali delle Sottocommissioni contenenti le operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte dei ricorrenti in relazione al Concorso per la selezione dei dirigenti scolastici nelle istituzioni statali, nella parte in cui la predetta Commissione ha attribuito un punteggio non sufficiente ovvero non ha attribuito alcun punteggio alle prove sostenute dai ricorrenti;

d) del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;

e) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;

f) dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;

- g) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;
- h) del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
- i) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati, siccome lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati a fronte di plurimi profili di illegittimità;
- j) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i soli candidati della Regione Sardegna;
- k) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso *de quo*;
- l) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);
- m) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;
- n) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);
- o) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;
- p) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;
- q) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al corso-concorso *de quo*.
di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

PREVIA DECLARATORIA

- in via principale, previo accoglimento dei motivi di ricorso, disporre l'annullamento del Decreto Dipartimentale M.I.U.R. 27.03.2019 n. 395 impugnato nella parte in cui esclude i ricorrenti dalla partecipazione alle prove orali del concorso per Dirigenti Scolastici nelle Istituzioni Scolastiche statali indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;

- sempre in via principale, ordinare alla P.A. di procedere alla riammissione dei ricorrenti alla procedura di concorso.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

In data 27.03.2019 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicava il Decreto Dipartimentale n. 359/2019 con cui rendeva noto l'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale per la procedura concorsuale indetta con D.D.G. del 23.11.2017 per la selezione di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni Scolastiche statali.

La prova scritta prevista dal Bando consisteva, a norma dell'art. 8, nella formulazione di *“cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera”* ai quali la Commissione attribuiva *“un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale”*.

La Sottocommissione aveva dunque a disposizione 100 punti complessivi per la valutazione della prova scritta.

La parte ricorrente, in qualità di docente avente i requisiti generali di ammissione al concorso previsti dall'art. 3 del bando, sosteneva la prova scritta ai sensi dell'art. 8.

All'esito della prova di concorso veniva pubblicato il compito svolto dalla docente unitamente alla griglia di valutazione, dalle quali emergeva chiaramente il mancato salvataggio di parte dei quesiti svolti correttamente dalla ricorrente.

Occorre premettere che, in presenza di un procedimento tenuto con modalità telematiche, è obbligo dell'Amministrazione permettere il corretto espletamento delle prove, garantendo che il sistema informatico risulti funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova, condizione che nel concorso oggetto della presente controversia è stato del tutto carente, viste le numerose violazioni ivi riscontrate.

In conseguenza di tali illegittimità, la parte ricorrente proponeva ricorso innanzi all'intestato T.A.R., iscritto a ruolo con numero di R.G. n. 6663/2019.

Dopo la camera di consiglio fissata per il 16 luglio 2019, il procuratore rinunciava alla sospensiva.

Il precedente 2 luglio 2019 tuttavia, decidendo su un altro ricorso avente ad oggetto gli atti della stessa procedura, il medesimo T.A.R. Lazio si era pronunciato con la sentenza breve n. 8655/2019 con la quale veniva annullata l'intera procedura del corso concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. Del 23 novembre 2017, n. 1259.

Il successivo 12 luglio 2019 il Consiglio di Stato, in sede cautelare, ha disposto la sospensione degli effetti della sentenza breve di cui sopra, con Ord. n. 3512/2019.

Per effetto dell'ordinanza citata, il M.I.U.R. ha potuto riprendere la procedura e gli esami orali.

Con Decreto Dipartimentale n. 1205 del giorno 1 agosto 2019 veniva approvata la graduatoria definitiva del concorso, con in allegato la relativa graduatoria. Venivano dichiarati vincitori i candidati collocati entro il 2900° posto. La stessa graduatoria veniva modificata con D.D. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica.

Con Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019 di approvazione della graduatoria generale di merito e con quella di successiva rettifica di cui al D.D. n. 1229 del 07.08.2019, i ricorrenti non venivano dichiarati vincitori della procedura concorsuale.

Successivamente il Ministero ha pubblicato gli ulteriori provvedimenti recanti modifiche alla graduatoria definitiva ed elenchi di assegnazione ai ruoli regionali dei dirigenti scolastici.

Tali provvedimenti di esclusione risultano gravemente lesivi dei loro diritti.

Avverso i provvedimenti impugnati i ricorrenti, *ut supra* rappresentati e difesi, ricorrono con motivi aggiunti innanzi a codesto Ecc.Mo Tribunale chiedendo l'annullamento e/o la riforma dei provvedimenti impugnati, relativi all'esclusione dalla procedura concorsuale, siccome illegittimi per i seguenti motivi di

IN DIRITTO

ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI DEL M.I.U.R.

I provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti, in quanto successivi e consequenziali ai provvedimenti già impugnati con ricorso introduttivo, sono illegittimi in via derivata, perchè a loro volta viziati dalla mancata ammissione dei ricorrenti alle prove orali.

Tale mancata ammissione era illegittima per i motivi già introdotti con ricorso principale, che si riproducono di seguito.

* * * * *

A) CONTRARIETÀ DELLA PROCEDURA CONCORSALE AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL CD. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

L'esclusione subita dalla ricorrente dalla prova orale è stata illegittimamente determinata da un difetto di malf funzionamento del software fornito in sede di svolgimento della prova scritta.

Si rammenta che, avuto riguardo a tutti quei procedimenti amministrativi interamente telematizzati, è obbligo dell'Amministrazione attivare il cd. Soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241/90.

Sulla base del consolidato e recente orientamento della giurisprudenza amministrativa è necessario ribadire che *“il rischio inerente alle modalità di trasmissione non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva imposto l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara”* (cfr. C.d.S., Sez. III, 25.1.2013, n. 481; in termini Tar Lombardia - Milano, Sez. I, 04.03.2019 n. 455 e questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094); facendone discendere, quale corollario, che *“...le procedure*

informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbano collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti" (cfr. questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094; in termini, Tar Lecce 10.06.2019, n. 977).

In buona sostanza, dalla natura meramente strumentale dell'informatica applicata all'attività della pubblica Amministrazione discende il corollario dell'onere per l'Amministrazione stessa di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale; anche come contropartita dell'agevolazione che deriva -sul fronte organizzativo interno- dalla gestione digitale dei flussi documentali. Tale utilità deve cioè essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio (art. 83 d.lgs. n. 50/2016 e art. 6 l. n. 241/1990). In senso conforme anche la decisione n. 5136 del 7.11.2017 della quarta Sezione del Consiglio di Stato, a termini della quale incombe sul gestore del sistema "predisporre, o comunque consentire, modalità alternative di inoltro delle domande", proprio per ovviare a possibili malfunzionamenti del sistema stesso. In ipotesi dubbie, pertanto, gli effetti devono ricadere sul gestore del sistema; e ciò non solo in applicazione dei principi di par condicio e di favor participationis nelle procedure di gara (come già specificato in sede cautelare) ma anche come ricaduta dell'utilità che la pubblica Amministrazione trae dall'utilizzo di tali più spediti sistemi, fino a configurarsi in capo all'Amministrazione stessa un obbligo di predisporre "pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere... unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda" (in tal senso TAR Roma, Sez. III, 11.1.2018 n. 299). Proprio di recente il Consiglio di Stato è tornato sul tema con la sentenza n. 86 del 7 gennaio 2020 esprimendo principi sostanzialmente in linea con la giurisprudenza sin qui richiamata: "Devono qui trovare applicazione i consolidati principi, affermati da questo Consiglio di Stato, secondo cui non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore (v. di recente, per un caso non dissimile, Cons. St., sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922 e anche la sentenza di questa sezione III, 7 luglio 2017, n. 3245, che però concerne un errore dell'impresa e non già un malfunzionamento del sistema)"; facendone discendere che "se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2013, n. 481)" (Cfr. Sentenza TAR Puglia n. 461/2020; Sentenza Consiglio di Stato n. 86/2020, doc. 9).

Ciò è confortato inoltre dalle perizie espletate in ordine al codice sorgente dell'applicativo utilizzato dal Ministero per lo svolgimento della prova scritta.

All'esito della perizia effettuata dal Dott. Alessandro Armando, è emerso che "1. L'applicativo è scritto nel linguaggio Java, consiste di 223 file Java e 97 ulteriori file di risorse quali immagini, font e configurazioni, per un totale di 19.072 righe di codice organizzati in 3 cartelle principali. [...] Risultano mancanti porzioni del codice sorgente come esplicitamente indicato dalla presenza della parola "OMISSIS" nei seguenti 13 file [...] . Il sottoscritto ha quindi analizzato il codice sorgente al fine di accertare il funzionamento dell'applicativo e quanto segue: 1. Le funzioni di navigazione da una domanda all'altra consentono di cambiare la visualizzazione della domanda corrente a quella precedente o alla pagina di riepilogo; la navigazione alla domanda successiva è consentita solo contestualmente alla conferma della domanda corrente. 2. La funzione di salvataggio automatico delle risposte non è supportata dall'applicativo. È presente una funzionalità per il salvataggio periodico di informazioni quali il Codice Personale Anonimo, l'orario di inizio e fine esame, la lingua scelta, la modalità DSA e altre informazioni non deducibili per via degli OMISSIS, utili al ripristino dello stato dell'esame in caso di malfunzionamento generale dell'applicativo o del dispositivo. Tale funzionalità non influisce però sul contenuto delle risposte fornite dal partecipante. L'unica modalità a disposizione per il salvataggio delle risposte inserite è attraverso l'uso del bottone "Conferma e procedi". Non è presente un pulsante che implementi la sola funzionalità di "Conferma" oppure "Salva". 3. La gestione del bottone "Conferma e procedi" è tale che quanto il bottone viene premuto la risposta corrente viene salvata e l'applicativo procede automaticamente all'apertura e visualizzazione della domanda successiva o, nel caso dell'ultima domanda, di quelle della pagina riepilogativa. 4. Gli OMISSIS non consentono di condurre verifiche circa l'esportazione finale dei dati. Dal codice sorgente consegnato mancano infatti le procedure per la codifica e salvataggio finale dei dati, nonché le procedure per la decodifica ed il ripristino degli stessi a seguito di un malfunzionamento del dispositivo. Gli OMISSIS non consentono dunque di verificare il comportamento di questa fondamentale funzionalità dell'applicativo. 5. Lo scorrimento del tempo: allo scadere del tempo la barra orizzontale che indica il progresso viene rimossa, viene calcolato il punteggio relativo alle domande a risposta chiusa e viene visualizzata la schermata di conclusione della prova. 6. Allo scadere del tempo il bottone "Conferma e procedi" viene eliminato inibendo così la possibilità da parte dell'utente di salvare le risposte inserite ma non ancora confermate. Allo scadere del tempo la risposta inserita dall'utente ma non ancora confermata è dunque perduta ed è pertanto esclusa dalla valutazione dell'elaborato".

Il risultato della perizia ha pertanto confermato che il Ministero ha operato in palese violazione di legge e che l'imputabilità del malfunzionamento del sistema, che ha determinato l'esclusione dei candidati dallo svolgimento della prova orale, non può che ascriversi alla condotta dell'Amministrazione.

Le disfunzioni operative del sistema predisposto dall'Amministrazione per lo svolgimento della prova scritta sono infatti da imputarsi al Ministero stesso, che con la sua condotta ha impedito il regolare svolgimento della procedura concorsuale ed ha impedito a più candidati di partecipare alla successiva prova orale.

Come già sostenuto dalla Giurisprudenza amministrativa, *“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”* (Tar Lazio III bis n. 08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

SULLE MODALITA' DI CORREZIONE.

B) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 LEGGE 241/1990 SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA DI MOTIVAZIONE DEI CONTENUTI DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE E DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI. ILLEGITTIMITÀ DELLE PROCEDURE DI CORREZIONE. ECCESSO DI POTERE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La commissione ha male applicato la – pur limitata, per quanto detto sopra - discrezionalità accordatale dalla legge nella valutazione delle prove, poichè risulta dai verbali che per la correzione di un numero molto elevato di elaborati la commissione abbia impiegato poco tempo, o comunque un tempo relativamente insufficiente a consentire la lettura collegiale degli elaborati, anche laddove i compiti sono estesi, ed i candidati, rileggendoli, abbiano constatato che sono necessari anche quasi quaranta minuti per la rilettura di ciascun tema. Si ha così motivo di ritenere che la lettura collegiale, ad alta voce, sia stata frettolosa e superficiale.

A ciò si aggiunga la genericità di detti criteri e descrittori, combinata con l'ampiezza del *range* del punteggio previsto per ciascuno di essi – la cui portata non risulta ridotta dall'applicazione di una media aritmetica – fanno sì che una seria verifica di corrispondenza tra forma/contenuto dell'elaborato e punteggio attribuito non possa emergere a posteriori dall'esame dell'elaborato.

In conclusione, per quanto riguarda l'ordine di censure in esame, la predisposizione di griglie di valutazione complesse non accompagnate da elementi che le colleghino ai punteggi numerici, appare un modo assai diverso dalla mancata esplicitazione di criteri, ma anch'esso inidoneo ad evitare l'autoreferenzialità delle valutazioni.

Quanto al secondo profilo, il Collegio non ritiene che i *“criteri”* e *“descrittori”* (ai fini dell'attribuzione dei punteggi) abbiano fatto riferimento a contenuti non compresi nelle tracce proposte, e pertanto da essi non desumibili e non considerabili nella redazione degli elaborati.

Con particolare riferimento alle procedure concorsuali pubbliche, il difetto di istruttoria viene definito come *“scorrettezza in una scelta discrezionale”*. Affinché si verifichi tale figura sintomatica riconducibile all'eccesso di potere occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare

qualunque attività diretta a fini pubblici, può fruire *ex lege*, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale.

La discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi c.d. *secondari* rispetto ad un interesse c.d. *primario*. Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l'attività amministrativa (legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), che seppure "secondari" e talvolta confliggenti con il primo, devono essere rispettati.

Ora il candidato ad un concorso, ed in questo caso i ricorrenti, che censurano l'operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere con riferimento alla predisposizione dei criteri di valutazione delle prove scritte per il concorso pubblico a Dirigente scolastico dovuto a difetto di istruttoria, lamentano il mancato rispetto, nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione (attraverso la commissione esaminatrice nominata per valutare le prove concorsuali) dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi la commissione nell'esercizio delle sue funzioni.

In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell'esercizio di un'attività discrezionale) aveva dei parametri ben precisi ai quali attenersi per la formulazione delle tracce e per formulare i criteri di valutazione, che erano contenuti nel bando D.D.G. MIUR 1259/2017, al fine di "*vincolare*" ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove.

Pertanto, l'esame dei singoli elaborati consisteva anzitutto nella verifica, da parte di ciascun commissario, della rispondenza o meno dell'elaborato a ciascuno dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente, nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova.

Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio "*nel difetto del momento istruttorio*", che determina la carenza di motivazione e la violazione delle prescrizioni contenute nella legge 241/1990, e cioè:

- 1) quello dedicato dai commissari alla cognizione del contenuto dell'elaborato;
- 2) all'applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova ed al rispetto delle indicazioni provenienti dal bando di concorso, nonché dell'incongruenza e delle irregolarità che si sono venute a creare a seguito di tali violazioni;
- 3) alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva di ogni candidato;
- 4) l'approssimazione e la evidente sbrigatività con cui la commissione ha svolto le operazioni di correzione, dovendosi sottolineare come si sia in presenza di un caso unico mai riscontrato in altre commissioni, dove alla correzione di ciascun elaborato vengono dedicati meno di quattro minuti.

La Commissione non può aver adottato un metodo oggettivo ed imparziale con così poco tempo.

Solo una rigorosa procedimentalizzazione, nel senso sopra indicato, della prova concorsuale può essere considerata, in effetti, indice di trasparenza e imparzialità nella conduzione delle prove stesse da parte degli esaminatori.

In conclusione, la ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato ragionevolmente opportuno da parte della commissione e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato.

C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché adottati all'esito di giudizi discrezionali invero sviati ed irragionevoli.

Come rilevato in fatto, nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, la Commissione esaminatrice si dotava di alcuni criteri di valutazione per orientare l'attività delle Sotto-Commissioni, onde poter assicurare uniformità e coerenza nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8 della *lex specialis*.

La griglia elaborata, tuttavia, si dimostrava inidonea a garantire la trasparenza delle operazioni selettive e, quindi, dei giudizi formulati dalle singole Sotto-Commissioni, in quanto oltre modo generica per quanto attiene alla disamina dei quesiti a risposta aperta.

In particolare, vale evidenziare che ciascuno dei quattro criteri previsti dai Quadri di riferimento elaborati dal Comitato tecnico-scientifico ex art. 13 del Regolamento (ossia Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente scolastico; Inquadramento Normativo; Sintesi, esaustività ed aderenza al quesito; Correttezza logico-formale) veniva a sua volta distinto in diversi "indicatori" che ne specificavano l'oggetto di analisi.

Le Sotto-Commissioni, quindi, avevano a disposizione una "*scala di riferimento*" per l'assegnazione dei punteggi, articolata in quattro livelli di giudizio, ma tuttavia priva dell'indicazione di descrittori analitici per ciascun elemento ponderale.

Come si evince dalla griglia approvata, infatti, è presente un unico descrittore attestato sulla *performance* di livello più elevato e pertanto adatto chiarire la motivazione soltanto con riferimento al punteggio massimo attribuibile, risultando però insufficiente a chiarire il valore degli altri elementi ponderali.

Ne deriva che l'assegnazione dei punteggi risulta essere priva di qualsiasi criterio di oggettivizzazione, rendendo così arbitrario e non intellegibile il giudizio espresso dalle singole Sotto-Commissioni in assenza di parametri certi e chiari da parte della Commissione centrale.

A dimostrazione della genericità della griglia utilizzata, basti considerare quanto diversamente avvenuto nella Provincia Autonoma di Trento, laddove – sempre con riguardo al corso-concorso per il

reclutamento di dirigenti scolastici – la Commissione esaminatrice si è dotata di una griglia di valutazione, analiticamente dettagliata mediante una definizione precisa ed inequivoca del giudizio corrispondente a ciascun elemento ponderale (a titolo esemplificativo “non adeguata”, “parziale”, “sufficiente”, ecc.).

La genericità della griglia di valutazione ha quindi ingenerato una patente disomogeneità dei giudizi.

Si pensi che addirittura alcune Sotto-Commissioni hanno ritenuto di poter liberamente “interpretare” l’indicazione fornita dalla Commissione centrale individuando punteggi intermedi tra ciascun elemento ponderale e così ingenerando evidenti disparità di trattamento tra i candidati. E’ evidente, infatti, che l’ulteriore graduazione dei punteggi, avvenuta non in modo generalizzato ma per casi isolati, ha determinato un vantaggio per coloro che hanno potuto beneficiare di un maggiore margine di giudizio.

Anche per tale profilo di doglianza, i provvedimenti impugnati si rivelano palesemente illegittimi.

* * * * *

VIOLAZIONE DELL’ANONIMATO.

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 13 SS DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 (CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E PAR CONDICIO FRA I CANDIDATI.

Le impugate operazioni concorsuali sono altresì affette da un insanabile vizio di legittimità in quanto sono frutto di una modalità informatica di svolgimento della prova e di successiva correzione da parte delle Commissioni esaminatrici che non ha garantito il rispetto del principio di anonimato.

In tal senso, sia la piattaforma predisposta dal Ministero resistente che la stessa organizzazione della sessione d’esame hanno determinato uno scambio di flussi informativi “aperto” che consentiva potenzialmente di individuare l’elaborato di ciascun candidato.

Come rilevato in fatto, la *lex specialis* prevedeva l’espletamento di una prova scritta computerizzata articolata su 5 quesiti a risposta aperta sulle materie d’esame e su 2 quesiti di lingua a risposta chiusa.

In tal senso, l’art. 8 del bando concorsuale chiariva che «(...) i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova».

A tal proposito sarebbe stato di fondamentale importanza avvalersi di modalità, architetture informatiche e programmi già ampiamente conosciuti e che oggi rappresentano lo stato dell’arte dal punto di vista delle caratteristiche richiamate in premessa. Risulta infatti ampiamente noto come - in questi ultimi anni - si siano sviluppate ed abbiano assunto valore legale modalità e regole ben precise da cui non si può prescindere per la creazione di un “Documento Informatico” quando questo deve soddisfare il requisito della forma scritta e deve assumere l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice

Civile. Ancorché non si possa ritenere - in via principio – che la prova d'esame debba rispettare strettamente il suddetto requisito, è sicuramente sensato ritenere che, vista l'importanza e la delicatezza della medesima, tutti i sopracitati strumenti avrebbero dovuto comunque essere utilizzati. Si riportano qui di seguito gli aspetti teorico pratici nonché le modalità che si sarebbero dovute applicare non solo per rispondere ai dettami di legge in merito alla formazione di un "Documento Informatico" avente valore giuridico, ma semplicemente per garantire trasparenza e correttezza alla correzione delle prove d'esame. Per garantire la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore è necessario che sia apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata. Sotto il punto di vista tecnico informatico la firma elettronica assicura: a. Autenticità: ovvero che il mittente ha deliberatamente sottoscritto il contenuto del documento; b. Non falsificabilità: la firma è la prova che solo il firmatario e nessun altro ha apposto la firma sul documento; c. Non alterabilità: una volta firmato, il documento non deve poter essere alterato. d. Non contestabilità: il firmatario non può rinnegare la paternità dei documenti firmati; la firma attesta la volontà del firmatario di sottoscrivere quanto contenuto nel documento. La firma digitale viene realizzata tramite tecniche crittografiche a chiave pubblica/privata insieme all'utilizzo di particolari funzioni matematiche, chiamate funzioni hash unidirezionali che producono una stringa binaria di lunghezza costante e piccola, normalmente 160 o 256 bit, chiamata "*digest message*", ossia l'impronta digitale del testo firmato. Queste funzioni posseggono due proprietà fondamentali ovvero: a. unidirezionalità, ossia dato x è facile calcolare $f(x)$, ma data $f(x)$ è computazionalmente difficile risalire a x , cioè dato il file originario è facile crearne la sua impronta digitale, ma data l'impronta è sostanzialmente impossibile ricreare il testo originario; b. prive di collisioni (*collision-free*), ossia a due file diversi deve essere computazionalmente impossibile che corrisponda la medesima impronta. Senza scendere ulteriormente nei tecnicismi alla base della firma elettronica avanzata, è evidente che sarebbe bastato fornire, al termine della prova scritta, al candidato l'impronta digitale del proprio elaborato (unitamente alla comunicazione del tipo funzione di hash utilizzata) per garantire che il testo corretto successivamente corrispondesse proprio a quello redatto e salvato dal candidato stesso al termine della prova e questo semplicemente applicando la stessa funzione al testo post correzione e verificando che l'impronta digitale fosse la medesima.

Questi i momenti essenziali della procedura informatizzata elaborata per "*anonimizzare*" la prova ed al contempo consentire in un successivo momento (solo dopo la correzione) l'abbinamento al candidato.

Pur tuttavia il sistema delineato ha presentato evidenti e gravissime lacune non garantendo la trasparenza e l'imparzialità della procedura.

In primo luogo, basti considerare che il codice meccanografico era oggettivamente conoscibile prima dell'assegnazione alle Commissioni, sia perché inserito dal candidato per sbloccare, prima, e chiudere, poi, l'applicativo (*software*) alla presenza e sotto il diretto controllo dei Comitati di Vigilanza, sia perché

astrattamente divulgabile anche dallo stesso candidato per consentire l'individuazione della propria prova.

Ma non solo!

Il suddetto codice veniva impresso sul file .BAC che prendeva come nominazione visibile nei successivi passaggi, rendendo ancor più identificabile l'elaborato ivi contenuto. Il suddetto file, infatti, veniva acquisito sul computer del Comitato d'Aula tramite chiavette USB individuali per ciascun candidato (che così venivano necessariamente "lette" sul terminale) e poi caricato (*upload*) sul portale all'uopo istituito.

Peraltro si consideri che, contrariamente a quanto specificato nei provvedimenti di regolamentazione della procedura (Bando, Indicazioni generali, Istruzioni operative), il file con estensione .BAC non costituisce un documento informatico criptato, afferendo invece alla categoria dei meri file di backup (*Backup Format*) e contraddistinguendo la tipologia creata da una determinata *softwarehouse* (*Avantrix*); di talché esso non fornisce affatto adeguati livelli di segretezza e protezione del dato.

Ne deriva che il sistema, per come predisposto, non garantiva l'anonimato della prova nella doverosa gestione di flussi informativi estremamente complessi, siccome articolati in momenti diversi e con la partecipazione di numerose figure coinvolte nel trattamento del dato.

In estrema sintesi, si consideri che il file veniva generato sul *computer* del candidato, poi trasferito sul terminale del Comitato d'Aula mediante supporto fisico, successivamente acquisito telematicamente sul portale nazionale (che ne curava la conservazione) e infine trasmesso alle Sotto-Commissioni per la valutazione.

In tale ultimo passaggio, *ad abundantiam*, va evidenziato che, al fine di facilitare le operazioni di correzione, il programma consentiva anche ai componenti dell'organo valutativo di stampare la prova onde averne copia cartacea: ne deriva che inevitabilmente il file transitava anche sui loro computer ed era quindi riconoscibile contenendo tutti gli elementi identificativi (nome, data e luogo di creazione, identità informatica del computer generatore, ecc.)

In tale processo, evidentemente, le occasioni di disvelamento dell'anonimato erano potenzialmente numerose, stante la conoscibilità del codice personale e la sua agevole associabilità al candidato.

Ne deriva quindi la chiara violazione dei canoni fondamentali di utilizzo delle tecnologie informatiche, come definiti dall'art. 12 del Codice dell'Amministrazione Digitale, a mente del quale «*Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione (...)*».

Come noto, nella recente giurisprudenza di codesto Ecc.Mo Tribunale è stata affermato che «*La specifica disciplina contenuta nell'art. 14 del D.P.R. n. 487 del 1994 riguarda lo svolgimento delle prove scritte e non si estende alle prove che vengono eseguite con modalità differenti, con sistemi di selezione*

automatizzati. In tal caso, non è necessario il rispetto delle formalità previste dal D.P.R. n. 487 del 1994, ma è sufficiente che sia garantito il rispetto del principio di imparzialità e di parità di trattamento, dovendo essere assicurato lo svolgimento delle prove nel rispetto del principio di segretezza e di anonimato» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 7 novembre 2018, n. 10731).

Ciò non di meno, la mancata diretta applicazione degli specifici adempimenti previsti dalla fonte regolamentare (conformati allo svolgimento della prova in forma scritta) non significa affatto che i principi generali di cui costituiscono espressione non debbano comunque essere attuati, seppur adattando le garanzie alla modalità informatiche.

In tal senso, infatti, costituisce *ius receptum* che *«Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. Qualora l'Amministrazione si scosti in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina un'illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse»* (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571; Cons. Stato, Sez. VI, 22 maggio 2017, n. 2377).

Orbene, da quanto emerge, non vi è prova che il codice anonimo estratto dal candidato in occasione della prova fosse effettivamente protetto e reso segreto alla Commissione esaminatrice, ovvero che il file contenente la prova fosse criptato, perché le modalità telematiche di per sé non offrivano tale garanzia a differenza di quanto avviene con gli adempimenti imposti dall'art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per le prove svolte in forma scritta.

In definitiva, quindi, la potenziale individuabilità dell'elaborato inficia inevitabilmente le operazioni selettive impugnate.

* * * * *

INIDONEITÀ SOFTWARE.

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.

Il software adottato dal Ministero resistente, invero, si è rivelato inidoneo a gestire il concorso *de quo* anche per ulteriori ragioni tecniche che hanno determinato gravi disagi ai candidati, ostacolando la regolarità della procedura e quindi minando l'efficacia della selezione posta in essere.

In primo luogo, va evidenziato che il *layout* (ossia la veste grafica) del programma era strutturato in modo tale che, nel campo ove inserire la risposta al quesito, il testo venisse mostrato su un unico rigo, per una lunghezza massima fino a 250 caratteri (quando in una normale schermata a video non compaiono mai più di 80 caratteri, sic!).

Tale circostanza ha imposto ai candidati di scorrere continuamente la pagina in senso orizzontale per poter leggere quanto scritto, con un chiaro dispendio di tempo oltre che con un evidente difficoltà nell'avere una visione complessiva della risposta.

Le criticità emerse trovano fondato riscontro nella perizia tecnica giurata qui allegata quale doc.) in cui il Prof. Cilli mette in evidenza tutte le criticità che potrebbero aver determinato, da un lato il mancato salvataggio delle correzioni operate dai candidati, e dall'altro, l'errata attribuzione di un elaborato ad un candidato piuttosto che ad un altro.

Il sistema di crittografia utilizzato da Cineca non sembra conferire al documento File Bac, le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità, da renderlo sul piano probatorio valutabile in giudizio, ai sensi delle norme contenute nel CAD, poiché non prevede l'estrazione di un'impronta.

Inoltre, va rimarcato come non solo la veste grafica ma anche le funzioni del programma che i candidati hanno dovuto utilizzare differissero profondamente dal *tutorial* pubblicato sulla piattaforma informatica del Ministero resistente e da quanto specificato nelle indicazioni operative.

In particolare, la schermata riepilogativa proposta presentava invertite le indicazioni cromatiche dei pulsanti relativi ai quesiti cui era stata data risposta (che avrebbe dovuto avere colore rosso) e di quelli ove il candidato non aveva inserito alcun elaborato (che avrebbe dovuto avere colore azzurro).

La differenza ha chiaramente disorientato i candidati, creando incertezza sulla completezza della propria prova e così comportando un ingiustificato dispendio di tempo, invero già scarso.

INCONGRUITÀ DEI TEMPI DI CORREZIONE

C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

Le operazioni selettive impugnate sono altresì *ictu oculi* viziate a fronte di tempi di correzione assolutamente inadeguati rispetto alla tipologia ed alla difficoltà della prova, e conseguentemente, alla complessità degli elaborati predisposti dai candidati.

Innanzitutto, giova rimarcare che la stessa Commissione Centrale, nell'Adunanza plenaria del 25 gennaio 2019, aveva stabilito una durata minima per la valutazione della prova di ciascun candidato e ciò proprio in considerazione della necessità di rendere effettivo l'apprezzamento del compito svolto in rapporto ai parametri di valutazione predeterminati.

Al riguardo, infatti, era stato approvato un modello di verbale iniziale che ogni Sotto-Commissione doveva redigere all'atto di insediamento, nel quale il Presidente richiamava appunto l'attenzione dei componenti sulle regole da rispettare, evidenziando tra l'altro che *«la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti»*.

In altri e più chiari termini, l'organo tecnico aveva imposto un lasso temporale congruo per la valutazione degli elaborati, come tale chiaramente vincolante e non derogabile.

Orbene, questa difesa di certo non ignora il tradizionale insegnamento giurisprudenziale secondo il quale la doglianza inerente ai tempi di correzione delle prove concorsuali non può essere generalmente oggetto di sindacato di legittimità (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. II, 3 luglio 2018, n. 7360; Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2017, n. 1662), ciò non di meno si ritiene tale orientamento niente affatto conferente rispetto alla presente vicenda.

Come noto, infatti, il suddetto orientamento giurisprudenziale muove proprio dall'assunto secondo il quale *«(...)manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti»* e pertanto non sarebbe possibile astrattamente affermare la violazione dei criteri oggettivi di giudizio, posto che la "tempistica" dell'attività valutativa è questione rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice.

Nella vicenda di cui è causa, invece, tale *potestassi* era consumata mediante l'esplicitazione di una regola generale che, in quanto formalmente assunta, impegnava l'organo tecnico nella formulazione dei giudizi. Come rilevato in giurisprudenza, infatti, *«I tempi impiegati dalla commissione giudicatrice per la correzione degli elaborati di un concorso pubblico non sono sindacabili, a meno che non siano stati appositamente predeterminati i termini medi da dedicare a ciascun candidato»* (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13 febbraio 2017, n. 485).

Si tratta, in altri e più chiari termini, di una doglianza che attiene al profilo organizzativo dei lavori delle Sotto-Commissioni esaminatrici che si sono sempre e costantemente discostate dai tempi di correzione, dando luogo a discrepanze abnormi che senz'altro determinano l'illogicità delle determinazioni assunte.

La differenza tra la durata delle operazioni, come verbalizzata, ed il tempo che si sarebbe dovuto impiegare non è giustificabile né è plausibile, pur considerando la presenza – statisticamente occorrente – di compiti gravemente insufficienti che non necessitano di particolare attenzione.

La doglianza articolata, quindi, è certamente valutabile ed ammissibile. Secondo quanto rilevato in giurisprudenza, infatti, *«Sui giudizi afferenti prove di esame o di concorso il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità (ivi incluso quello imperniato sulla incongruità dei tempi di correzione), con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti»* (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2017, n. 1511).

Come dimostrato *per tabulas*, l'illegittimità delle valutazioni emerge dal continuo, reiterato e quantitativamente consistente disallineamento rispetto alla tempistica media.

* * * * *

SULLE MODALITA' DI CORREZIONE.

D) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 LEGGE 241/1990 SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA DI MOTIVAZIONE DEI CONTENUTI DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE E DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI. ILLEGITTIMITÀ DELLE PROCEDURE DI CORREZIONE. ECCESSO DI POTERE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La commissione ha male applicato la – pur limitata, per quanto detto sopra - discrezionalità accordata dalla legge nella valutazione delle prove, poichè risulta dai verbali che per la correzione di un numero molto elevato di elaborati la commissione abbia impiegato poco tempo, o comunque un tempo relativamente insufficiente a consentire la lettura collegiale degli elaborati, anche laddove i compiti sono estesi su tre fogli protocollo e più completi, ed i candidati, rileggendoli, abbiano constatato che sono necessari anche quasi quaranta minuti per la rilettura di ciascun tema. Si ha così motivo di ritenere che la lettura collegiale, ad alta voce, sia stata frettolosa e superficiale. Inoltre, nessuno dei candidati ritenuti insufficienti nella prima prova ha potuto esaminare il voto ottenuto nella seconda prova, per il semplice motivo che la commissione non ha proceduto alla correzione del secondo elaborato laddove il primo fosse stato inferiore alla sufficienza. Anche tale ulteriore dato oggettivo, appare sintomatico il grave difetto di istruttoria, poichè, inopinatamente, la commissione ha ritenuto di non procedere alla seconda correzione, svuotando di completezza ed esaustività il suo operato.

A ciò si aggiunga la genericità di detti criteri e descrittori, combinata con l'ampiezza del *range* del punteggio previsto per ciascuno di essi – la cui portata non risulta ridotta dall'applicazione di una media aritmetica – fanno sì che una seria verifica di corrispondenza tra forma/contenuto dell'elaborato e punteggio attribuito non possa emergere a posteriori dall'esame dell'elaborato.

In conclusione, per quanto riguarda l'ordine di censure in esame, la predisposizione di griglie di valutazione complesse non accompagnate da elementi che le colleghino ai punteggi numerici, appare un modo assai diverso dalla mancata esplicitazione di criteri, ma anch'esso inidoneo ad evitare l'autoreferenzialità delle valutazioni.

Quanto al secondo profilo, il Collegio non ritiene che i "criteri" e "descrittori" (ai fini dell'attribuzione dei punteggi) abbiano fatto riferimento a contenuti non compresi nelle tracce proposte ai candidati, e pertanto da essi non desumibili e non considerabili nella redazione degli elaborati.

Con particolare riferimento alle procedure concorsuali pubbliche, il difetto di istruttoria viene definito come "scorrettezza in una scelta discrezionale". Affinchè si verifichi tale figura sintomatica riconducibile all'eccesso di potere occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità,

imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici, può fruire *ex lege*, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale.

La discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi c.d. *secondari* rispetto ad un interesse c.d. *primario*. Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l'attività amministrativa (legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), che seppure "secondari" e talvolta confliggenti con il primo, devono essere rispettati.

Ora il candidato ad un concorso, ed in questo caso i ricorrenti, che censurano l'operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere con riferimento alla predisposizione dei criteri di valutazione delle prove scritte per il concorso pubblico a Dirigente scolastico dovuto a difetto di istruttoria, lamentano il mancato rispetto, nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione (attraverso la commissione esaminatrice nominata per valutare le prove concorsuali) dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi la commissione nell'esercizio delle sue funzioni.

In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell'esercizio di un'attività discrezionale) aveva dei parametri ben precisi ai quali attenersi per la formulazione delle tracce e per formulare i criteri di valutazione, che erano contenuti nel bando D.D.G. MIUR 1259/2017, al fine di "vincolare" ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove.

Pertanto, l'esame dei singoli elaborati consisteva anzitutto nella verifica, da parte di ciascun commissario, della rispondenza o meno dell'elaborato a ciascuno dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente, nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova.

Tali valutazioni, espresse in punteggi, dovevano ancora essere sommate, al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato. Dunque, seppure si tratti di operazioni, di per sé semplici, tuttavia, i criteri adottati dalla commissione non possono essere ritenuti legittimi rispetto ai criteri di ponderazione, obiettività, selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ecc., ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere¹, attesa la più volte rilevata genericità dei criteri adottati, che richiedono un'attività integrativa volta a verificare se l'esito delle prove degli odierni ricorrenti sia effettivamente insufficiente o se essi meritino l'ingresso alla prova orale.

¹ Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20.06.2006, n. 3668.

Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio “*nel difetto del momento istruttorio*”, che determina la carenza di motivazione e la violazione delle prescrizioni contenute nella legge 241/1990, e cioè:

- 1) quello dedicato dai commissari alla cognizione del contenuto degli elaborati;
- 2) all'applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova ed al rispetto delle indicazioni provenienti dal bando di concorso, nonché dell'incongruenza e delle irregolarità che si sono venute a creare a seguito di tali violazioni;
- 3) alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva di ogni candidato.

La Commissione non ha adottato un metodo oggettivo ed imparziale. Solo una rigorosa procedimentalizzazione, nel senso sopra indicato, delle prove concorsuali può essere considerata, in effetti, indice di trasparenza e imparzialità nella conduzione delle prove stesse da parte degli esaminatori.

In conclusione, la ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato ragionevolmente opportuno da parte della commissione e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato.

E) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché adottati all'esito di giudizi discrezionali invero sviati ed irragionevoli.

Come rilevato in fatto, nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, la Commissione esaminatrice si dotava di alcuni criteri di valutazione per orientare l'attività delle Sotto-Commissioni, onde poter assicurare uniformità e coerenza nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8 della *lex specialis*.

La griglia elaborata, tuttavia, si dimostrava inidonea a garantire la trasparenza delle operazioni selettive e, quindi, dei giudizi formulati dalle singole Sotto-Commissioni, in quanto oltre modo generica per quanto attiene alla disamina dei quesiti a risposta aperta.

In particolare, vale evidenziare che ciascuno dei quattro criteri previsti dai Quadri di riferimento elaborati dal Comitato tecnico-scientifico ex art. 13 del Regolamento (ossia Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente scolastico; Inquadramento Normativo; Sintesi, esaustività ed aderenza al quesito; Correttezza logico-formale) veniva a sua volta distinto in diversi “indicatori” che ne specificavano l'oggetto di analisi.

Le Sotto-Commissioni, quindi, avevano a disposizione una “scala di riferimento” per l'assegnazione dei punteggi, articolata in quattro livelli di giudizio, ma tuttavia priva dell'indicazione di descrittori analitici per ciascun elemento ponderale.

Come si evince dalla griglia approvata, infatti, è presente un unico descrittore attestato sulla *performance* di livello più elevato e pertanto adatto chiarire la motivazione soltanto con riferimento al punteggio massimo attribuibile, risultando però insufficiente a chiarire il valore degli altri elementi ponderali.

Ne deriva che l'assegnazione dei punteggi risulta essere priva di qualsiasi criterio di oggettivizzazione, rendendo così arbitrario e non intellegibile il giudizio espresso dalle singole Sotto-Commissioni in assenza di parametri certi e chiari da parte della Commissione centrale.

A dimostrazione della genericità della griglia utilizzata, basti considerare quanto diversamente avvenuto nella Provincia Autonoma di Trento (doc. 23), laddove – sempre con riguardo al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – la Commissione esaminatrice si è dotata di una griglia di valutazione, analiticamente dettagliata mediante una definizione precisa ed inequivoca del giudizio corrispondente a ciascun elemento ponderale (a titolo esemplificativo “non adeguata”, “parziale”, “sufficiente”, ecc.).

La genericità della griglia di valutazione ha quindi ingenerato una patente disomogeneità dei giudizi.

Si pensi che addirittura alcune Sotto-Commissioni hanno ritenuto di poter liberamente “interpretare” l'indicazione fornita dalla Commissione centrale individuando punteggi intermedi tra ciascun elemento ponderale (doc. 24) e così ingenerando evidenti disparità di trattamento tra i candidati. E' evidente, infatti, che l'ulteriore graduazione dei punteggi, avvenuta non in modo generalizzato ma per casi isolati, ha determinato un vantaggio per coloro che hanno potuto beneficiare di un maggiore margine di giudizio.

Anche per tale profilo di doglianza, i provvedimenti impugnati si rivelano palesemente illegittimi.

* * * * *

F) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487.
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE.
MANIFESTA ILLOGICITÀ.

Le operazioni selettive impugnate sono altresì *ictu oculi* viziate a fronte di tempi di correzione assolutamente inadeguati rispetto alla tipologia ed alla difficoltà della prova, e conseguentemente, alla complessità degli elaborati predisposti dai candidati.

Innanzitutto, giova rimarcare che la stessa Commissione Centrale, nell'Adunanza plenaria del 25 gennaio 2019, aveva stabilito una durata minima per la valutazione della prova di ciascun candidato e ciò proprio in considerazione della necessità di rendere effettivo l'apprezzamento del compito svolto in rapporto ai parametri di valutazione predeterminati.

Al riguardo, infatti, era stato approvato un modello di verbale iniziale che ogni Sotto-Commissione doveva redigere all'atto di insediamento, nel quale il Presidente richiamava appunto l'attenzione dei

componenti sulle regole da rispettare, evidenziando tra l'altro che *«la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti»*.

In altri e più chiari termini, l'organo tecnico aveva imposto un lasso temporale congruo per la valutazione degli elaborati, come tale chiaramente vincolante e non derogabile.

Orbene, questa difesa di certo non ignora il tradizionale insegnamento giurisprudenziale secondo il quale la doglianza inerente ai tempi di correzione delle prove concorsuali non può essere generalmente oggetto di sindacato di legittimità (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. II, 3 luglio 2018, n. 7360; Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2017, n. 1662), ciò non di meno si ritiene tale orientamento niente affatto conferente rispetto alla presente vicenda.

Come noto, infatti, il suddetto orientamento giurisprudenziale muove proprio dall'assunto secondo il quale *«(...) manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti»* e pertanto non sarebbe possibile astrattamente affermare la violazione dei criteri oggettivi di giudizio, posto che la "tempistica" dell'attività valutativa è questione rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice.

Nella vicenda di cui è causa, invece, tale *potestas* si era consumata mediante l'esplicitazione di una regola generale che, in quanto formalmente assunta, impegnava l'organo tecnico nella formulazione dei giudizi. Come rilevato in giurisprudenza, infatti, *«I tempi impiegati dalla commissione giudicatrice per la correzione degli elaborati di un concorso pubblico non sono sindacabili, a meno che non siano stati appositamente predeterminati i termini medi da dedicare a ciascun candidato»* (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13 febbraio 2017, n. 485).

Orbene, nella vicenda di cui è causa si è assistito ad un notevole disallineamento tra la tempistica media imposta (30 min) e la reale cronologia dei lavori da parte delle Sotto-Commissioni: circostanza che, pur rappresentando un dato empirico, costituisce senz'altro un elemento sintomatico dello sviamento della funzione pubblica, da apprezzare ancorché determini ragionamenti di tipo deduttivo.

In tal senso, non vi è chi non veda come la censura articolata non investa la correzione di un singolo compito (rispetto al quale non è certamente possibile determinare l'effettivo tempo di correzione) concernendo invece l'operato dell'organo tecnico-complessivamente considerato.

Si tratta, in altri e più chiari termini, di una doglianza che attiene al profilo organizzativo dei lavori delle Sotto-Commissioni esaminatrici che si sono sempre e costantemente discostate dai tempi di correzione, dando luogo a discrepanze abnormi che senz'altro determinano l'illogicità delle determinazioni assunte.

La differenza tra la durata delle operazioni, come verbalizzata, ed il tempo che si sarebbe dovuto impiegare non è giustificabile né è plausibile, pur considerando la presenza – statisticamente occorrente – di compiti gravemente insufficienti che non necessitano di particolare attenzione.

La doglianza articolata, quindi, è certamente valutabile ed ammissibile. Secondo quanto rilevato in giurisprudenza, infatti, *«Sui giudizi afferenti prove di esame o di concorso il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità (ivi*

incluso quello imperniato sulla incongruità dei tempi di correzione), con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti» (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2017, n. 1511).

Come dimostrato *per tabulas*, l'illegittimità delle valutazioni emerge dal continuo, reiterato e quantitativamente consistente disallineamento rispetto alla tempistica media.

* * * * *

G) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO ISTRUTTORIO. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi in quanto comportano l'esclusione di candidati che, comunque, all'esito della prova hanno conseguito un giudizio positivo, avendo ottenuto un punteggio almeno pari – se non superiore – alla sufficienza aritmetica espressa in centesimi (60/100).

Il contestato esito, invero, scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione, stabilita dall'art. 8, co. 8 del bando concorsuale in attuazione dell'art. 12, co. 2 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, a mente del quale «*I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale*».

Invero, la previsione di un punteggio minimo così elevato per l'accesso alla prova orale si rivela assolutamente sproporzionata rispetto alle esigenze di interesse pubblico a fronte di una procedura strutturata come corso-concorso, anche in considerazione della consistente scrematura di candidati già effettuata mediante l'espletamento dei test pre-selettivi.

Si consideri, infatti, che hanno superato la prova preliminare soltanto 8.736 candidati su un totale di ben 24.000 partecipanti, con una percentuale pari a circa il 36%, a riprova della rigorosa selezione posta in essere già nelle fasi iniziali del concorso. I candidati ammessi alla prova scritta, pertanto, hanno dato ampia dimostrazione del possesso di capacità e competenze adeguate al fine di poter concorrere per l'assunzione delle funzioni dirigenziali.

Orbene, il successivo vaglio determinato a conclusione della prova scritta ha prodotto il risultato di falciare oltre modo la platea dei candidati, tanto è vero che potranno sostenere l'orale circa 3.800 partecipanti, ivi inclusi i ricorrenti ammessi con riserva la cui posizione è quindi *sub condicione*.

Inopinatamente, quindi, il numero dei candidati ammessi all'ultimo *step* della procedura concorsuale è pressoché pari al numero di posti messi a concorso. In attuazione dell'art. 10 del d.l. 14 dicembre 2018 n. 135 (conv. con L. 11 febbraio 2019, n. 12), infatti, anche i candidati idonei (pari al 20% del contingente autorizzato in vista del concorso con DM n. 908/2017) potranno essere direttamente assunti nei limiti

della dotazione organica approvata annualmente, sicché la graduatoria potrà scorrere fino a coprire circa 2.900 unità.

Va tuttavia considerato che, con ogni evidenza, la programmazione triennale precedente all'indizione del concorso di cui è causa non poteva tener conto non solo dei pensionamenti intervenuti nel biennio successivi alla pubblicazione del bando (anni scolastici 2017/18 e 2018/19), ma neanche delle notevoli carenze d'organico che si verranno inevitabilmente a determinare con l'attuazione del nuovo regime pensionistico (cd. "quota 100" di cui agli artt. 14 ss. del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 conv. con L. 28 marzo 2019, n. 26).

Ne deriva che, a causa della drastica riduzione della platea dei candidati già con l'espletamento della prova scritta, la graduatoria finale sarà sicuramente insufficiente a soddisfare le prossime esigenze organizzative del Ministero resistente.

I provvedimenti impugnati, pertanto, si rivelano del tutto illogici ed incoerenti, dal momento che impediscono a candidati, ancorché meritevoli e comunque idonei stante il conseguimento di un giudizio di sufficienza, di poter espletare le successive fasi concorsuali.

Il mancato adeguamento della soglia di ammissione agli orali al reale fabbisogno di personale dirigenziale, invero profondamente mutato, ha così prodotto una ingiustificata lesione del *favor participationis* nonché una evidente vanificazione del confronto concorrenziale fra i candidati rimasti in concorso, a fronte della sostanziale corrispondenza numerica con i posti vacanti e disponibili.

Con ogni evidenza, un'ulteriore riduzione della platea dei concorrenti finirebbe per determinare un *deficit* di vincitori rispetto alle effettive esigenze di personale dirigenziale.

* * * * *

M) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO*. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La procedura concorsuale si è altresì connotata per una patente disomogeneità nelle condizioni di fatto in cui i candidati hanno dovuto espletare la prova scritta a causa di una differente vigilanza da parte dei Comitati di Vigilanza e soprattutto un diverso metro di valutazione circa l'uso dei testi ammessi.

L'art. 13, co. 8 della *lex specialis*, infatti, disponeva espressamente che i candidati «*Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana*». In senso conforme, le indicazioni generali diramate in data 18 settembre 2018 specificavano che i candidati «*Possono consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché, a seguito di verifica del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere*». In modo pedissequo, quindi, anche le Istruzioni operative appositamente pubblicate prima dello svolgimento della prova scritta (12

ottobre 2018) precisavano che si sarebbe potuto «(...) consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere».

Orbene, nonostante la chiarezza della disciplina concorsuale, i Comitati di Vigilanza nelle varie sedi d'esame adottavano un parametro di "ammissibilità" dei testi notevolmente diverso, in alcuni casi molto rigoroso ed in altri invece eccessivamente permissivo.

Ma non solo. Come rappresentato nell'esposto alla Procura della Repubblica di Roma, versato agli atti, in alcune sedi sarebbe stato finanche consentito di utilizzare strumenti elettronici.

Ne è risultata, pertanto, una ingiustificata disparità di trattamento dei candidati che ha inevitabilmente falsato i risultati delle operazioni selettive.

Per quanto sin qui esposto, i ricorrenti come in epigrafe rappresentata e difesa rassegna le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma:

Nel merito, si chiede l'accoglimento del ricorso con l'annullamento degli atti impugnati, in accoglimento dei motivi aggiunti e del ricorso introduttivo, in particolare nella parte in cui non includono la ricorrente.

In via istruttoria, si chiede che sia ingiunto alla Commissione di esame di depositare tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale in oggetto, per la verifica della sussistenza delle criticità sopra denunciate

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

* * * * *

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale², e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere³.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D. n. 23350 del 04.08.2020;
2. D.D. n. 977 del 04.08.2020;
3. D.D. n. 978 del 04.08.2020;
4. D.D. n. 23428 del 05.08.2020;
5. D.D. n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato;
6. D.D. n. 24038 del 10.08.2020;

² Si Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

³ Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che "il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente" (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).

7. D.D. n. 995 del 12.08.2020;
8. D.D. n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato;
9. Provvedimento assegnazioni 21.08.2020;
10. Decreto dipartimentale M.I. n. 27956 del 14.09.2020;
11. Provvedimento assegnazioni 21.09.2020;
12. Sentenza TAR Puglia n. 461/2020;
13. Sentenza Consiglio di Stato n. 86/2020;
14. Perizia Dott. Alessandro Armando.

Roma, 28 ottobre 2020

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX
ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di annullamento della graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 per la selezione di Dirigenti scolastici;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti all'interno della predetta graduatoria.

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";*
- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";*
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti inseriti nella graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 28.10.2020

Avv. Domenico Naso

